

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

60° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (2261)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e passim
DELL'OSSO (PSI)	8, 9
GALEOTTI (PCI)	22
GUIZZI (PSI)	11

GUZZETTI (DC)	Pag. 9, 10
MAFFIOLETTI (PCI)	6
MAZZOLA (DC)	10
MURMURA (DC)	3, 4, 5 e passim
PASQUINO (Sin. Ind.)	16
PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro	6, 7, 8 e passim
PONTONE (MSI-DN)	7, 26
POSTAL (DC), relatore alla Commissione	2, 3, 4 e passim
RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno	7, 8, 11 e passim
VETERE (PCI)	2, 3, 4 e passim

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (2261)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia».

Riprendiamo, onorevoli colleghi, la discussione del disegno di legge sospesa nella seduta del 28 giugno.

Il senatore Postal ha presentato un emendamento al comma 1 dell'articolo 5, tendente ad inserire dopo le parole: «appartenente ai ruoli», le altre: «degli archivisti di Stato», e dopo le parole: «e coloro che», le seguenti: «di fatto».

POSTAL, relatore alla Commissione. Desidero, signor Presidente, integrare l'emendamento nel senso di aggiungere, al comma 2 dell'articolo 5, dopo le parole: «parere favorevole del consiglio di amministrazione», le altre: «e il superamento di una prova di idoneità».

Questa proposta di modifica tende a risolvere il problema dell'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno di 15 unità che fino al 1975 appartenevano ai ruoli degli archivi di Stato e che successivamente sono stati trasferiti in quelli del Ministero per i beni culturali e ambientali, anche se dal punto di vista operativo hanno continuato a lavorare negli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno. Si tratta di sanare una situazione che riguarda pochissime unità; raccomando pertanto alla Commissione l'approvazione di questo emendamento. Se non lo si approvasse, si potrebbero determinare difficoltà di interpretazione nel delimitare esattamente il campo di azione dell'articolo 5.

VETERE. Non riesco ad individuare la fondatezza dell'emendamento proposto.

Il disegno di legge al nostro esame riguarda il corpo centrale del decreto-legge da noi già esaminato, cui si intende aggiungere una serie di norme relative al protocollo aggiuntivo di intesa. L'emendamento presentato dal senatore Postal non attiene però né al contratto né al protocollo di intesa: quindi, risulta estraneo all'oggetto del provvedimento in discussione. Si è creata, signor Presidente, una difficoltà

obiettiva nel nostro lavoro perchè è arduo distinguere le norme effettivamente urgenti, che in effetti si propongono con l'affanno di non perdere l'occasione di un treno che sta partendo. In questa sede si stanno proponendo aggiustamenti che saranno rispettabilissimi ma che devono far parte di una contrattazione, di un accordo complessivo, evitando di agire in questo modo. Sarebbero, poi, da esaminare i possibili effetti di alcuni emendamenti nell'ambito del personale civile dello Stato.

Si tratta di quindici unità ma io non riesco a capire la ragione per cui a distanza di tantissimi anni – questa problematica avrebbe dovuto essere affrontata nelle molteplici occasioni in cui si è avuto modo di trattare le questioni relative all'inquadramento del personale del Ministero dell'interno – si ritenga di dover provvedere in un modo certamente non convincente.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Si tratta di personale comandato presso il Ministero dell'interno da sempre; sono persone che tutto sommato sarebbe opportuno mantenere nell'ambito di quel Dicastero.

MURMURA. Le perplessità che ho manifestato giovedì scorso non sono diminuite. Non è rilevante se si tratti di 15 o 1.500 persone in quanto i problemi non si misurano con il numero dei beneficiari. Si tratta di personale che fa parte di un altro Ministero e che si propone di inquadrare nei ruoli dell'amministrazione civile dell'interno.

Quanti casi analoghi vi sono? Ritengo che bisognerebbe addirittura votare contro l'intero articolo e non solo contro l'emendamento in esame. Sono stati approvati provvedimenti sulla mobilità: perchè non sono stati utilizzati tali provvedimenti per trasferire le persone in questione? Certamente non appare opportuno che, in un momento in cui l'amministrazione per i beni culturali ha tanta necessità di personale, avvenga questo passaggio presso l'amministrazione dell'interno. Si scalfisce un principio generale e non riesco a comprenderne il motivo. Credo che il personale in questione possa continuare a restare comandato presso il Ministero dell'interno. La soluzione indicata non mi sembra la migliore, a meno che non vi siano motivazioni convincenti.

PRESIDENTE. Rischiamo di creare un precedente. Quante sono le persone comandate presso i vari Ministeri? Qualora approvassimo la disposizione in esame, tutti i comandati che ne avessero convenienza chiederebbero di venire integrati nelle amministrazioni presso cui prestano la loro attività anzichè restare nelle amministrazioni di provenienza.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Prendo atto delle osservazioni e delle perplessità che sono state avanzate. Tuttavia approvare l'articolo 5 così com'è lascia adito ad interpretazioni piuttosto estensive ed incerte. Pertanto, se vi sono perplessità di carattere generale da parte della Commissione, appare più opportuno sopprimere integralmente l'articolo 5. Pertanto ritiro l'emendamento.

VETERE. Sono d'accordo, anche perchè gli argomenti portati dal relatore non superano l'obiezione del perchè, dopo tanti anni di servizio, tale personale debba sottoporsi ad un periodo di prova.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 14.0.2 tendente ad inserire il seguente articolo:

Art. ...

(Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile)

1. All'articolo 52, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, le parole: «in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

14.0.2

IL RELATORE

POSTAL, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 14.0.2 tende a consentire alle ex assistenti della polizia femminile la possibilità di essere ammesse a concorsi riservati. Si tratta delle persone entrate in servizio tra il momento dell'entrata in vigore della legge n. 121 del 1981 e quello dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982. È una norma di equità perchè detto personale stava già seguendo i corsi all'interno dell'amministrazione presso cui prestava il proprio servizio e che quindi solo per pochi mesi non ha potuto accedere ai concorsi.

MURMURA. Credo di poter dire che con l'emendamento in questione si pone rimedio ad una svista commessa in sede di stesura del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982. Allora questi decreti delegati erano adottati dal Governo dopo aver sentito le Commissioni permanenti della Camera e del Senato. Il Senato si era orientato nel senso indicato dall'emendamento 14.0.2, ma evidentemente chi ha provveduto alla stesura del testo ha privilegiato la sua volontà piuttosto che quella del Parlamento.

VETERE. Dalla lettura dell'emendamento non appare chiaro che si tratta esclusivamente delle 14 persone che, al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982, stavano seguendo il corso. Occorre che a verbale risulti che non vi furono altri corsi successivi e che la disposizione riguarda soltanto quelle persone.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. La dizione contenuta nell'emendamento è esatta perchè si tratta di sostituire alcune parole contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica del 1982.

MURMURA. Si tratta quindi del riconoscimento a queste persone della possibilità di partecipare ai concorsi; non è una promozione sul campo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

PRESIDENTE. Il senatore Postal ha presentato l'emendamento 14.0.24 tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

(Disposizioni per il personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, per i sanitari della Polizia di Stato e per il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno)

1. Al personale dei ruoli direttivo e dirigenziale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 337, 338 e 340, si applicano, con le stesse modalità, le disposizioni previste dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

14.0.24

IL RELATORE

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento da me presentato si intende attribuire gli aumenti stipendiali previsti dall'articolo 43, commi 22 e 23, della legge n. 121 del 1981, anche al personale direttivo e dirigenziale appartenente ai ruoli tecnici e sanitari della Polizia di Stato e all'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Si propone in sostanza di far ottenere il trattamento di primo dirigente dopo quindici anni di servizio effettivo, e di dirigente superiore dopo venticinque anni, in analogia con quanto già avviene per gli ufficiali delle Forze di polizia di Stato, ai funzionari operativi della pubblica sicurezza.

VETERE. Siamo contrari, signor Presidente, a questo emendamento.

La carriera del personale di polizia è certamente più lenta e proprio per tale motivo è stato necessario approvare una serie di norme di garanzia per uno sviluppo economico indipendente da quello della carriera. Nell'emendamento del senatore Postal si propone di estendere i benefici previsti dalla legge n. 121 ad altro personale: a tale riguardo osservo che i decreti del Presidente della Repubblica numeri 337 e 338 del 1982 attengono al personale direttivo appartenente ai ruoli tecnici e sanitari della Polizia di Stato, mentre invece il decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 24 aprile 1982 riguarda l'amministrazione civile del Ministero dell'interno. Non mi pare, signor Presidente, che si possano estendere questi benefici alla generalità del personale civile dell'amministrazione dello Stato; si introdurrebbe qualcosa che non

avrebbe niente a che fare con il contratto per le Forze di polizia su cui siamo chiamati a discutere.

MAFFIOLETTI. A quanto detto dal senatore Vetere aggiungo che l'emendamento 14.0.24 è in contrasto con i principi contenuti nel disegno di legge di riforma della dirigenza pubblica. Si tratta di problemi enormi che non possono essere affrontati marginalmente con emendamenti in una sede impropria, nella quale l'oggetto del legiferare dovrebbe essere limitato al recepimento degli accordi sindacali. Sarebbe pertanto opportuno che il presentatore ritirasse l'emendamento.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Desidero precisare che i riconoscimenti economici che si propongono vengono considerati come una sorta di compensazione per la mancata attribuzione del cosiddetto premio incentivante di produttività, che non è stato finora riconosciuto ai funzionari del Ministero dell'interno.

MAFFIOLETTI. Tutto il personale statale è in queste condizioni.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. In parecchi Ministeri è stato attribuito.

MAFFIOLETTI. SI vuole continuare ad aggiungere carrettini a carretti.

VETERE. È come l'indennità bellica che è stata concessa a coloro che si trovavano allo Stato Maggiore a Roma.

MURMURA. È una disposizione che avrebbe carattere equitativo.

PRESIDENTE. Questi benefici potrebbero creare sperequazioni rispetto agli altri dipendenti dello Stato.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dovrei sempre cercare di risparmiare.

MAFFIOLETTI. Non lo fa per questo personale.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento è stato presentato perchè l'articolo 40 della legge n. 121 delega il Parlamento ed il Governo ad emanare un decreto di ristrutturazione di tutta l'amministrazione civile dell'interno, tenendo conto della stretta relazione tra i compiti affidati al personale appartenente a tali ruoli e quelli degli appartenenti alla pubblica sicurezza. Sulla base di tali considerazioni è stata estesa, nel limite del 50 per cento, perchè non si trovavano in prima linea come gli altri, anche al personale civile del Ministero la speciale indennità pensionabile attribuita agli appartenenti alla Polizia di Stato. Successivamente, nell'ambito di quasi tutti i Ministeri (Presidenza del Consiglio, Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze) è stata formulata la richiesta di indennità particolari che sono

state concesse sia in forma fissa che collegate all'incremento di produttività.

Si propone giustamente di estendere i benefici previsti dall'articolo 43, commi 22 e 23, della legge n. 121 del 1981 al personale civile del Ministero dell'interno in modo da compensare quello che in altri Dicasteri è stato concesso in altra forma.

Il Bilancio ha valutato la somma e, non essendovi problemi di copertura, come Tesoro non abbiamo sollevato problemi rimettendoci alla decisione della Commissione.

MURMURA. È una norma equitativa; si tratta di una disposizione che è stata approvata per il personale di altri Ministeri.

PRESIDENTE. Vi sono Ministeri che rimarranno scoperti da questo punto di vista?

MURMURA. Può darsi, ma la maggior parte ha avuto questo riconoscimento.

PONTONE. Si tratta di equiparare questo personale con quello di altri Ministeri.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei invitare i colleghi della Commissione a riconsiderare le perplessità che alcuni commissari, in modo particolare i senatori Vetere e Maffioletti, hanno sollevato in ordine alla norma in questione. Da questo punto di vista vorrei innanzi tutto richiamare le osservazioni svolte dal collega Pavan che ha parlato di copertura dell'onere finanziario. È una copertura che è venuta anche attraverso il bilancio di assestamento e soprattutto che deriva dalla necessità imprescindibile di dare una risposta in termini di equità al personale dell'amministrazione civile dell'Interno. È questa una risposta che per la verità il Parlamento aveva già fornito nel momento in cui, approvando la legge n. 121 del 1981, con l'articolo 40 aveva delegato il Governo ad emanare norme che parificassero e dessero giustizia al personale di pubblica sicurezza rispetto a quello dell'amministrazione civile dell'Interno.

Si sono registrati ritardi e mancanze ed oggi l'emendamento presentato dal relatore tende a colmare le lacune che nel tempo sono andate via via aggravandosi. Devo dire che anche per altri Ministeri sono state riconosciute delle indennità e quindi si tratta di un atto di equità rispetto al quale il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Dopo l'approvazione di questo testo, rimarrà una differenza a favore della Polizia di Stato?

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tale differenza viene data dall'indennità pensionabile cui si aggiungono alcune indennità contenute nel contratto che non riguarda il personale civile.

VETERE. Resto non convinto. Se si tratta di avanzare proposte che riguardano il personale di polizia in quanto impegnato nell'assicurare

l'ordine pubblico e nella lotta contro la criminalità organizzata, allora siamo disposti a discutere, ma nel caso di specie non si comprende in rapporto a cosa si possa parlare di equità. Si tratta di personale impegnato in attività amministrative proprie di gran parte del personale delle altre amministrazioni. Mi chiedo, visto che si parla di equità nei confronti del personale di altri Ministeri, se siano stati adottati analoghi provvedimenti anche nei riguardi delle altre amministrazioni dello Stato.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero di grazia e giustizia sono previste indennità fisse mensili, mentre per il personale di altri Ministeri analoghe indennità sono concesse sotto forma di premio di produttività.

VETERE. Si tratta di un aumento di stipendio che, dopo 15 o 20 anni, viene concesso indipendentemente dalla promozione.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, però il senatore Vetere ha posto una domanda precisa a cui vorrei fornire risposta. Lei ha chiesto se rimane un trattamento diverso tra l'amministrazione civile dell'interno e l'amministrazione della pubblica sicurezza. Il Parlamento, con il primo comma dell'articolo 40 della legge n. 121 del 1981, ha già fornito una risposta a questa domanda laddove stabilisce che, in relazione alla particolarità dei compiti attribuiti dalle vigenti disposizioni all'amministrazione civile dell'interno, vi è uno stretto collegamento tra il personale di pubblica sicurezza e quello civile che svolge attività di supporto negli uffici centrali e periferici del Ministero e che dipende dall'autorità di pubblica sicurezza. In questo senso il Governo è delegato a provvedere.

VETERE. Il provvedimento al quale oggi si vuole rapportare il personale civile del Ministero dell'interno è un altro. Si tratta di una norma che, in considerazione della lentezza della carriera del personale di pubblica sicurezza, assicura un aumento dopo un certo numero di anni, indipendentemente dal conseguimento di una promozione. Mi domando allora se la stessa lentezza esista anche per le altre carriere.

DELL'OSSO. La legge di riforma della Polizia di Stato ed i relativi decreti di attuazione determinano una sostanziale distinzione tra personale civile e personale della Polizia di Stato. A me sembra che nel momento in cui i colleghi hanno definito equitativo l'emendamento in questione hanno detto una grande verità. Bisogna omogeneizzare il trattamento economico del Corpo della polizia di Stato con quello dei funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'Interno. Ricordo che il Parlamento approvò una norma per far sì che il personale direttivo a livello di agenti di custodia avesse la possibilità, dopo 15 anni di servizio, di raggiungere il trattamento di primo dirigente. Tale trattamento è stato esteso al personale dei Ministeri dell'agricoltura, delle poste e della Presidenza del Consiglio; per il personale dell'amministrazione finanziaria è *in itinere*.

Ritengo che l'emendamento presentato dal senatore Postal non possa non essere accolto, perchè rende giustizia al personale che opera in stretta relazione con quello della pubblica sicurezza.

VETERE. Ho l'impressione che il Parlamento in questa materia combini più danni che altro; occorrerebbe, invece, procedere ad una delegificazione, in modo da individuare con precisione gli ambiti di responsabilità delle scelte che vengono effettuate.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 14.0.24.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, resta assorbito l'emendamento 14.0.3, presentato dal senatore Guzzetti di analogo contenuto, di cui do lettura:

Al personale dei ruoli direttivo e dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, si applicano, con le stesse modalità, le disposizioni previste dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitresimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

14.0.3

GUZZETTI

Il senatore Guzzetti ha presentato l'emendamento 14.0.4, tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

(Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre)

1. Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la disposizione dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

14.0.4

GUZZETTI

GUZZETTI. L'emendamento tende ad estendere al personale delle forze di polizia il riconoscimento ai soli fini pensionistici del trattamento previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'emendamento 14.0.5, presentato dal senatore Guzzetti, aggiuntivo di un articolo:

Art. ...

Le disposizioni di cui all'articolo 30, lettera C, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, si applicano, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, anche al personale delle qualifiche dirigenziali dei ruoli di cui all'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e gradi e qualifiche equiparate delle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in possesso del titolo di cui al punto 4 dell'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933.

14.0.5

GUZZETTI

GUZZETTI. L'emendamento vuole estendere al personale delle qualifiche dirigenziali ed equiparate delle forze di polizia la facoltà di ottenere l'iscrizione all'albo dei procuratori legali. Si tratta dell'estensione di un beneficio che hanno già altre categorie come i prefetti.

MAZZOLA. L'errore è stato concederlo ai prefetti.

GUZZETTI. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il senatore Murmura ha presentato l'emendamento 14.0.6, tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

(Estensione al personale delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato delle disposizioni previste per il personale proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si estendono al personale di cui all'articolo 20 della medesima legge.

14.0.6

MURMURA

MURMURA. La proposta di modifica mira ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, al personale di cui all'articolo 20 della medesima legge. Si tratta di una equiparazione tra il personale che faceva parte dei soppressi ruoli degli ufficiali e quello civile della Polizia di Stato. Gli ex ufficiali sono diventati civili per effetto della legge di riforma ed hanno trattamenti differenziati rispetto a quelli che avevano in precedenza.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è sostanzialmente favorevole all'emendamento in quanto si propone di riconoscere ai funzionari dell'amministrazione civile, così come avviene per gli appartenenti alle Forze di polizia, un abbuono di 5 anni dopo 35 anni di servizio effettivo. Si tratta di un beneficio a fini pensionistici.

VETERE. Questo è un provvedimento «colabrodo»

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.6, presentato dal senatore Murmura.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.0.7, presentato dal senatore Guizzi, tendente ad inserire il seguente articolo:

Art. ...

*(Indennità per il personale della polizia stradale
impiegato nei servizi autostradali)*

1. In occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute tra il Ministero dell'interno e le società concessionarie di autostrade per l'effettuazione del servizio di polizia sulle autostrade, le maggiori somme introitate dallo Stato per le indennità di cui agli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, e successive modificazioni, sono versate ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

2. Con successivi decreti del Ministro del tesoro le somme di cui al comma 1, detratta la quota utilizzabile a titolo di rivalutazione delle indennità nelle misure attuali, da contenersi nel limite del tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica, saranno riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere ripartite fra il personale della Polizia di Stato che svolge i servizi di polizia stradale in ambito autostradale.

3. I criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme di cui al comma 2, il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di lire 10.000 *pro capite*, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. L'eventuale differenza tra le somme assegnate e quelle ripartite sarà devoluta al Fondo per il personale della Polizia di Stato.

14.0.7

GUIZZI

GUIZZI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.7, presentato dal senatore Guizzi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.0.8, presentato dal relatore e tendente ad inserire il seguente articolo:

Art. ...

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'indennità prevista dall'articolo 43, comma 20, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, è computata per intero anche ai fini del trattamento economico di quiescenza. Ai medesimi fini al personale cessato dal servizio successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 746, che abbia svolto le funzioni di Capo della Polizia, l'indennità di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1056, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposta in misura pari a quella fissata per il personale di corrispondente qualifica a norma del citato articolo 43, commi 20 e 21 della predetta legge 1° aprile 1981, n. 121.

14.0.8

IL RELATORE

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Si tratta di riconoscere, ai soli fini pensionistici, l'indennità di istituto nella sua interezza, introducendo una norma equitativa tra coloro che hanno meno di cinque anni di servizio e coloro che ne hanno di più. Attualmente solo questi ultimi vedono computato per intero, a fini pensionistici, l'indennità di istituto. Si tratta di estendere tale beneficio anche a chi ha meno di cinque anni di servizio.

Nella seconda parte dell'emendamento si prevede la rivalutazione, a fini pensionistici, dell'indennità di istituto agli ex capi di polizia equiparandola a quella dei prefetti.

VETERE. Ritengo che l'emendamento in esame debba essere ritirato. Qualche giorno fa abbiamo avviato con il Ministro della funzione pubblica una discussione su due argomenti tra loro collegati, quello delle pensioni d'annata e quello dell'indennità di fine rapporto, ed abbiamo immaginato di ricomprendere in quest'ultima indennità anche quella di scala mobile. Il Governo si è impegnato a presentare un provvedimento entro 20 giorni e a me sembra quella la sede più opportuna per discutere il problema posto dall'emendamento al nostro esame. È vero che il capo della polizia in pensione percepisce 1.400.000 lire al mese, ma è vero anche che l'appuntato che va in pensione percepisce circa 700.000 lire al mese. Fatte le debite proporzioni, in entrambi i casi si tratta di un'ingiustizia. Risolvere separatamente questi problemi appare operazione difficilmente spiegabile.

Si tratta di materia pensionistica e quindi non mancheranno le occasioni per discuterne in questa Commissione. Ritengo che la materia abbia delle implicazioni che consiglino di trattarla in sede di esame del provvedimento che il Governo si è impegnato a presentare.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se, approvando la seconda parte dell'emendamento al nostro esame, ci esponiamo alle stesse accuse che

vennero rivolte alla Corte costituzionale in occasione della sentenza n. 501 sui magistrati.

MURMURA. La materia in questione mi sembra meritevole di una più meditata attenzione. Occorre tener conto di tutti coloro i quali si trovano in condizioni pressochè identiche a quelle dei capi e dei vice capi della polizia. Poichè dovremo esaminare il provvedimento relativo alle pensioni d'annata e all'indennità di fine rapporto, potremmo stralciare questa parte senza preconstituire una scelta con un voto positivo o negativo dato in questo momento.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 14.0.8.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 14.0.9 tendente ad inserire il seguente articolo:

Art. ...

(Decorrenza della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, si applica anche al personale cessato dal servizio nel periodo tra il 25 giugno 1982 e il 21 dicembre 1987 compreso ed al coniuge superstite con diritto a pensione di reversibilità.

14.0.9

IL RELATORE

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Si tratta di far retroagire una norma pensionistica già in vigore dal 1987, cioè il diritto al minimo di pensione con 15 anni di servizio utile.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.0.10 tendente ad inserire il seguente articolo:

Art. ...

Al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli

ispettori ed al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, si applicano le norme di cui ai commi 1, 6 e seguenti dell'articolo 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

14.0.10

IL RELATORE

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 14.0.10.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 14.0.11, tendente ad inserire il seguente articolo:

Art. ...

(Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472)

1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, l'espressione «sei scatti di stipendio» va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

14.0.11

IL RELATORE

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Si tratta di una interpretazione autentica.

MURMURA. Su questo punto il Ministro della funzione pubblica ha svolto delle considerazioni ad altissima voce quando si è parlato dell'indennità di fine rapporto. Mi riferisco cioè all'opportunità di calcolare la pensione sulla base dell'ultimo stipendio anche se percepito da un giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.11, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.0.12, tendente ad inserire il seguente articolo:

Art. ...

(Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle Forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 50 anni di età e 35 anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.

3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991.

3-bis. Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804».

14.0.12

IL RELATORE

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Con questo emendamento si riconosce un beneficio di sei scatti a coloro che non hanno raggiunto le qualifiche apicali del proprio ruolo e che cessano dal servizio per limiti di età, per decesso o per inabilità permanente nonchè a coloro i quali,

con 55 anni di età e 35 anni di servizio, chiedono di essere posti in quiescenza.

PRESIDENTE. Che cosa succede negli altri Ministeri rispetto a questo tipo di personale?

MURMURA. Vorrei sapere come mai la Commissione bilancio, che passa per essere molto rigorosa, possa esprimere un parere favorevole su questa proposta mentre sull'emendamento 14.0.22 che non comporta spese esprima un parere negativo. Mi chiedo se sono stati fatti i conti. Occorre anche considerare che le norme valgono per il futuro. Cosa succede a coloro che sono andati in pensione prima?

PASQUINO. Il presentatore non indica la ragione della sanatoria.

VETERE. Qual è la *ratio*?

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio presente che l'emendamento recepisce una specifica disposizione del protocollo di intesa sottoscritto dalle parti, disposizione che è stata oggetto di lunghe e laboriosissime trattative.

PASQUINO. Sono contrario all'emendamento.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di una richiesta che i sindacati hanno qualificato come fondamentale e alla quale hanno subordinato la sottoscrizione del contratto.

MURMURA. Varrebbe solo per il futuro?

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Certo.

MURMURA. Coloro che verranno collocati in quiescenza, trovandosi nella situazione indicata nell'emendamento fino al 3 luglio 1990, non avranno nulla?

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Si intende estendere un beneficio già riconosciuto al personale appartenente alle qualifiche apicali.

PRESIDENTE. Perché dobbiamo creare una sperequazione? Non si può creare una disparità di trattamento non giustificata rispetto al personale già cessato dal servizio.

MURMURA. La disposizione proposta si riferisce al personale attualmente in servizio, mentre l'emendamento 14.0.11, testé approvato, in quanto norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva e quindi può essere applicata anche al personale nel frattempo cessato dal servizio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 14.0.12.

È approvato.

Il senatore Postal ha presentato l'emendamento 14.0.13 tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

(Attribuzione del IX livello retributivo)

1. A decorrere dal 1° luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-*bis*, di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate:

- a) dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;
- b) dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;
- c) dal 1° luglio 1990 lire 18.071.000

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, le previsioni relative al livello VIII-*bis* e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'articolo 3 del predetto decreto l'ordinale: «VIII-*bis*» è sostituito dal seguente: «IX».

14.0.13

IL RELATORE

POSTAL, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 14.0.13 mira a riconoscere il IX livello retributivo ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e alle qualifiche equiparate.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 14.0.13.

È approvato.

Il senatore Postal ha presentato l'emendamento 14.0.14 tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

(Mantenimento del trattamento economico più favorevole)

1. Il personale della Polizia di Stato, che ai sensi della legge 10 ottobre 1986, n. 668, è stato inquadrato in uno dei ruoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e 30 aprile 1987, n. 240, ovvero abbia superato i concorsi straordinari per titoli di servizio

previsti nella stessa legge per il passaggio a qualifica o ruolo superiore, conserva, se più favorevole, il trattamento economico stipendiale in godimento al momento della registrazione del provvedimento formale di inquadramento.

2. L'eventuale differenza di trattamento economico di cui al comma 1 viene convertita in assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile.

3. L'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, modificato dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, come integrato dall'articolo 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si intende riferito anche ai casi di inquadramento che comportino passaggio a livello retributivo superiore.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano nei confronti delle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile transitate nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

5. L'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è sostituito dal seguente:

«11. Detti scatti sono attribuiti, con la decorrenza 1° novembre 1986, previo riassorbimento degli scatti di cui ai commi 5 e 7 nonché degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e non sono riassorbibili nei casi di promozione o inquadramento che comporti passaggio a livello retributivo superiore».

14.0.14

IL RELATORE

POSTAL, *relatore alla Commissione*. L'emendamento è abbastanza complesso dal punto di vista tecnico e presenta una serie di richiami di normative precedenti che vorrei riassumere in questi termini: si tratta di introdurre un aggiustamento retributivo per alcune categorie di personale della polizia di Stato (ex marescialli, ex assistenti di polizia femminile, membri della banda musicale) che sono transitate in ruoli superiori ma che attualmente si trovano nella condizione di percepire un trattamento economico addirittura inferiore.

VETERE. È una situazione dovuta ad un ritardo nella registrazione da parte della Corte dei conti; nel frattempo tale personale ha maturato uno stipendio e con l'emendamento in esame si intende sanare questa situazione.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.14, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.0.16 tendente ad inserire il seguente articolo:

Art. ...

(Tabella di equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate)

1. La Tabella II di equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate, allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

14.0.16

MURMURA

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA II
(Articolo 26)

EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DI VOLO DELLA POLIZIA
DI STATO A QUELLO DELLE FORZE ARMATE

Quadro A

Piloti di elicottero

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio.	Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti capi, sovrintendenti principali, sovrintendenti con 14 anni di servizio e assistenti con 14 anni di servizio.
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti.	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti con meno di 14 anni e agenti.

Quadro B

Piloti osservatori (piloti di aereo leggero)

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio.	Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti capi, sovrintendenti principali, sovrintendenti con 14 anni di servizio e assistenti con 14 anni di servizio.
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti.	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti con meno di 14 anni e agenti.

Quadro C

Osservatori

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali osservatori A.M.	Dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti.

Quadro D

Specialisti (facenti parte degli equipaggi fissi di volo)

Forze armate	Polizia di Stato
Ufficiali, marescialli e sergenti maggiori con 14 anni di servizio.	Dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti capi, sovrintendenti principali, sovrintendenti con 14 anni di servizio e assistenti con 14 anni di servizio.
Sergenti maggiori con meno di 14 anni di servizio, sergenti.	Sovrintendenti con meno di 14 anni di servizio, vice sovrintendenti, assistenti con meno di 14 anni e agenti.

MURMURA. Con l'emendamento in esame si intende equiparare il personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.16, presentato dal senatore Murmura, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella allegata.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 14.0.17 tendente ad inserire il seguente articolo:

Art...

(Personale della Banda musicale della Polizia di Stato)

Fermo restando quanto previsto dalle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, al

personale della Banda musicale della Polizia di Stato appartenente alla III parte A e B, alla II parte A e B ed alla I parte B compete l'indennità mensile pensionabile nella misura prevista rispettivamente per il perito tecnico principale e per il perito tecnico capo al maturare delle anzianità previste dalla tabella G per il conseguimento del trattamento stipendiale dei livelli retributivi VI-bis e VII.

14.0.17

MURMURA

MURMURA. L'emendamento 14.0.17 si illustra da sè.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.17, presentato dal senatore Murmura.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 14.0.19 e 14.0.20 tendenti ad inserire i seguenti articoli.

Art. ...

Il terzo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, va interpretato nel senso che, dalla data di decorrenza della nomina, matura il diritto alla successiva progressione di carriera nel ruolo.

14.0.19

MURMURA, GUIZZI

Art. ...

Il quarto comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è abrogato dalle parole «e con la stessa decorrenza» sino a «ruolo di provenienza».

14.0.20

MURMURA, GUIZZI

MURMURA. L'emendamento 14.0.19 riguarda il personale femminile della Polizia di stato relativamente ad un certo inquadramento previsto dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982. Si tratta di una prosecuzione logica della norma poc'anzi approvata all'unanimità relativa alla partecipazione ai concorsi di detto personale.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento 14.0.19 concerne la possibilità per le ex assistenti di polizia femminile

che hanno superato il concorso riservato per l'accesso alla carriera direttiva di ricostruire la propria carriera. È un emendamento che si pone nella giusta direzione e che dà a tale personale un legittimo riconoscimento.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far osservare che, mentre per l'emendamento 14.0.20 non vi sono da parte mia osservazioni da fare trattandosi semplicemente della soppressione di un periodo di prova, per quanto riguarda l'emendamento 14.0.19 ho delle perplessità in quanto, nel momento in cui la decorrenza viene legata alla nomina anziché ad una data, non sono in grado di quantificare l'onere derivante da una simile disposizione che senz'altro porta dei benefici economici ai destinatari.

MURMURA. L'emendamento in questione ha ottenuto il parere favorevole della 5^a Commissione.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché il Tesoro non ha potuto esprimere il proprio parere in Commissione bilancio, lo fa in questa sede. Ribadisco la mia perplessità perché sicuramente questa disposizione comporterà un onere finanziario.

GALEOTTI. Si potrebbe fissare la decorrenza giuridica a partire dalla nomina e quella economica a partire dall'entrata in vigore della legge, cosa che eviterebbe quei problemi di spesa che sono stati evocati dal sottosegretario Pavan.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole alla proposta del senatore Galeotti; occorrerà però riformulare il testo in modo che la distinzione tra le due decorrenze appaia chiara.

MURMURA. Preferirei mantenere la formulazione attuale dell'emendamento, stante anche l'assenza del cofirmatario, senatore Guizzi.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La decorrenza va dal momento in cui detto personale ha superato il concorso.

PRESIDENTE. Credo che sarebbe stato più opportuno risolvere queste perplessità in Commissione bilancio.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Il terzo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1982 stabilisce che la nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso. Ho l'impressione che l'emendamento 14.0.19 sia superfluo, mentre invece sia necessario quello successivo per superare la questione del periodo di prova.

MURMURA. Ritiro l'emendamento 14.0.19.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 14.0.20.

È approvato.

Il senatore Murmura ha presentato l'emendamento 14.0.21 tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

(Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo)

1. Per il personale militare e delle Forze di polizia, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, non è richiesto il parere previsto dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

140.21

MURMURA

MURMURA. Questo emendamento mira a stabilire che per il personale militare e delle Forze di polizia, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo, non è richiesto il parere previsto all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973. La Corte dei conti continua infatti ad esprimere un parere che, secondo alcuni, non risponde più ad esigenze effettive, facendo perdere 2 o 3 anni e distraendo magistrati che potrebbero così effettuare meglio controlli di altro tipo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 14.0.21.

È approvato.

I senatori Murmura e Guizzi hanno presentato l'emendamento 14.0.22 tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

1. Dopo la lettera l) del primo comma dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunta la seguente lettera: «m) direzione centrale di sanità, cui è preposto il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato».

2. Agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole «servizio sanitario a livello centrale» nonchè «servizio medico a livello centrale», si intendono sostituite dalle parole «direzione centrale di sanità», cui fanno capo tutte le attribuzioni finora assegnate al servizio sanitario a livello centrale.

3. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole «ispettore generale capo» sono sostituite da «direttore centrale di sanità».

4. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 24 aprile 1982 è soppresso.

14.0.22

MURMURA, GUIZZI

Ricordo agli onorevoli senatori che su questo emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

MURMURA. Desidero far presente che non vi è alcun problema di copertura in quanto esiste già nell'amministrazione della Polizia di Stato chi può ricoprire questo incarico, e viene regolarmente pagato. Non vi è quindi alcun onere di carattere finanziario.

Pur contestando una certa invadenza burocratica da parte della Commissione bilancio, ritiro l'emendamento. Prego comunque il Governo di voler recepire la *ratio* di questa proposta emendativa allorché presenterà, come preannunciato, un disegno di legge per integrare la struttura centrale del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Il senatore Postal ha presentato l'emendamento 14.0.23 tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli....., valutato in lire 6.450 milioni per l'anno 1990 e lire 7.557 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: «ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

14.0.23

IL RELATORE

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sempre il senatore Postal ha presentato l'emendamento 14.0.25 tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

(*Salvaguardia degli effetti del decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127*)

1. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127, ove non convertito in legge.

14.0.25

IL RELATORE

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Postal ha presentato l'emendamento 14.0.26 tendente ad aggiungere il seguente articolo:

Art. ...

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.272.526.809.000 per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 417 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60, e in lire 1.513.056.459.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede quanto a lire 1.266 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e quanto a lire 1.504 miliardi mediante riduzione dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi; al restante onere di lire 6.526.809.000 per il 1990 mediante riduzione per lire 5.156.289.000 del capitolo 2583 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 97.750.000 del capitolo 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 83.780.000 del capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 28.028.000 del capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 15.570.000 del capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per lire 1 miliardo del capitolo 1102 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 145.392.000 del capitolo 1020 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; quanto al restante onere di lire 9.056.459.000 per il 1991 si provvede mediante riduzione per lire 3.015.893.000 del capitolo 2627 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 1 miliardo del capitolo 2634 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.536.000.000 del capitolo 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 186.400.000 del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 200.000.000 per ognuno dei capitoli 3108, 3105 e 3106 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 378.780.000 del capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 61.340.000 del capitolo 4049 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per lire 477.046.000 del capitolo 1020 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 801.006.000 del capitolo 1102 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

14.0.26

IL RELATORE

È approvato.

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, vorrei proporre, in sede di coordinamento successivo alla approvazione del testo degli articoli, la soppressione degli articoli 5 e 15 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione delle proposte di modifica testè avanzate dal relatore.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

Non è approvato.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 15.

Non è approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto la Commissione che l'Ufficio di presidenza procederà a numerare organicamente gli articoli aggiuntivi approvati, e a coordinare, da un punto di vista meramente formale, le varie norme.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

VETERE. Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto finale confermo la perplessità che avevo enunciato all'inizio dell'esame del disegno di legge. Mi auguro che il Governo abbia valutato, nella sua responsabilità, le implicazioni che derivano nell'universo del pubblico impiego dall'approvazione di alcune norme contenute nel provvedimento al nostro esame. Quando tali questioni sorgeranno, non potrà essere opposto in questa Commissione il fatto che certe norme non possono essere estese ad altri settori. È chiaro che si potrà verificare il caso di dover estendere ad altri settori norme analoghe a quelle che abbiano deciso in questa sede.

PONTONE. Dichiaro il voto favorevole al disegno di legge del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA